

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI"

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa:

del Comune di Prato;

della Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, oggi Cariprato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.;

dell'Unione Industriale Pratese;

della Società "Albini e Pitigliani S.p.A.";

della Società "Arpel – Manifattura Pellicce artificiali S.p.A.";

della Società "Bartolomei e Manetti S.p.A.";

del Consorzio "Promotrade";

della Società "E.T.S. S.p.A.";

della Società "Fibretext S.a.S di O. De Renzis Sonnino & C.";

della Società "Galleria d'Arte Moderna Farsetti S.N.C.";

della Società "Galli S.p.A.";

della Società "Geas Assicurazioni S.p.A.";

della Società "Gommatex Jersey S.p.A.";

della Società "Imex Lane S.p.A.";

della Società "Lanificio Mario Bellucci S.p.A.";

della Società "Lanificio Cangioli di Carlo Cangioli & C. s.a.s";

della Società "Lanificio Ciatti e Baroncelli S.p.A.";

della Società "Lanificio Martin S.p.A.";

della Società "Lanificio T.O. Nesi & Figli S.p.A.";

della Società "Lavatura e Pettinatura Lane S.p.A.";

della Società "Lineapiù S.p.A.";

della Società "Mariplast S.p.A.";

della Società "E. Pecci & C. S.a.s.";

della Società "Snia Fibre s.p.a.";

della Società "Tessilfibre s.p.a.";

dell'Associazione ARCI – Comitato Territoriale di Prato – Settore Turismo e Pubblicità;

e dei signori:

Stefano Balestri;

Luigia Benelli (e figli in memoria di Alpo Benelli);

Loriano Bertini;

Arnolfo Biagioli;

Bruno Bigagli;

Marco Bigagli;

Gianna Briganti;

Edo Cafissi;

Pier Giuseppe Carini;

Sergio Chiostrì;

Luciana Chiostrì Corsi;

Ornella Dolci Franchi;
Elda Franchi Pecci;
Mauro Giovannelli;
Alessandro Gori;
Claudio Gori;
Giuliano Gori: collezione spazi d'Arte Fattoria di Celle;
Foresto Guarducci;
Giannetto Guarducci;
Nicoletta Kellner Ongaro Pecci;
Romano Lenzi;
Antonio Lucchesi;
Giuliano Magni;
Franco Mantellassi;
Massimo Marchi;
Anna Marchi Mazzini;
Alessandra Pandolfini Marchi;
Alberto Pecci;
Elena Pecci;
Enrico Pecci;
Giovanna Pecci;
Laura Pecci;
Adriana Pecci Querci;
Margherita Pecci Querci;
Piero Picchi;
Enrica Pieri Querci;
Anna Querci;
Maurizio Querci;
Sergio Querci;
Tebaldo Raffaelli (e famiglia);
Anna Rasponi dalle Teste;
Giuseppe Risaliti;
Fosco Rosi;
Daniela Salvadori Guidi;
Roberto Sarti;
Riccardo Tempestini;
Luciano Toti.

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e segg. del C.C., l'Associazione "Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci".

La costituzione dell'Associazione viene promossa per assicurare, per i fini e con le modalità appresso specificate, anche avvalendosi di altri enti a cui la stessa Associazione partecipa, la gestione del Museo d'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Centro di Informazione e Documentazione (già del Comune di Prato) nonché per il perseguimento degli scopi indicati al successivo art. 2. L'associazione non persegue scopo di lucro ed ha natura di ente non commerciale.

Gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni, le Organizzazioni di Categoria, le Società e i privati cittadini

promotori fanno parte dell'Associazione in qualità di soci fondatori.

L'Associazione acquista personalità giuridica mediante il riconoscimento previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone lo scopo di contribuire e concorrere, anche avvalendosi di enti non lucrativi a cui la stessa Associazione partecipi, alla gestione in Prato del "Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci".

Nell'ambito del fine enunciato, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) attività museali di raccolta, conservazione e valorizzazione di opere d'arte contemporanea;
- b) servizio e attività di informazione, didattica e documentazione;
- c) progettazione ed organizzazione di esposizioni temporanee, rassegne, eventi e iniziative non ricorrenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, più specificatamente si propone di:

- 1) Partecipare, col Comune di Prato ed altri soggetti pubblici e privati, ad enti non lucrativi che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Associazione e segnatamente,, ma non esclusivamente, la gestione del "Centro per l'Arte contemporanea L.Pecci";
- 2) costituire e conservare una collezione di opere d'arte contemporanea;
- 3) organizzare manifestazioni espositive di arte contemporanea;
- 4) collezionare, ordinare e conservare presso la propria sede pubblicazioni e materiali di informazione e di documentazione relativi al settore delle arti visive;
- 5) costituire, ordinare ed incrementare presso la propria sede, una raccolta di materiale documentario originale, attraverso donazioni, acquisizioni e lasciti;
- 6) istituire laboratori per artisti che potranno essere chiamati al centro a produrre ed operare;
- 7) promuovere e realizzare la produzione di cataloghi ed altro materiale utile al conseguimento delle finalità proposte;
- 8) promuovere e sviluppare scambi culturali con Enti, Istituti ed Associazioni, nazionali ed internazionali;
- 9) fornire documentazione ad Enti e privati;
- 10) organizzare attività nel settore delle arti e della creatività contemporanea quale momento di raccordo fra l'arte contemporanea e altri aspetti del mondo della cultura avvalendosi anche di sedi esterne a quella istituzionale;
- 11) promuovere incontri, seminari di studio, dibattiti, svolgere attività formativa e di divulgazione anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

L'associazione non potrà svolgere altre attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, salvo quelle, anche di natura economica, ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Patrimonio e dotazione di gestione

Al conseguimento dei propri scopi l'associazione provvede con il proprio patrimonio e le dotazioni di gestione inizialmente costituite da:

- a) un conferimento iniziale di Lit. 350.000.000 da parte del Comune di Prato;

b) un contributo iniziale di Lit. 350.000.000 da parte della Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, oggi Banca Popolare di Vicenza;

c) un contributo iniziale di Lit. 100.000.000 da parte dell'Unione Industriale Pratese.

I contributi iniziali degli altri soci fondatori sono dai costituenti fissati in:

Lit. 40.000.000 per gli enti e le associazioni di categorie economiche;

Lit. 30.000.000 per le imprese commerciali;

Lit. 15.000.000 per i privati cittadini e le associazioni culturali.

I contributi iniziali dei soci fondatori con qualifica di Enti e Associazioni di categorie economiche, imprese commerciali, privati cittadini e associazioni culturali, possono essere erogati anche mediante tre versamenti di uguale importo in corrispondenza con l'inizio dei primi tre esercizi finanziari.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti e donazioni, da farsi nelle forme di legge e tenuto conto, per gli Enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi Bilanci.

Potranno inoltre essere erogati contributi all'Associazione, da parte dei Soci, o di altri soggetti pubblici o privati, specificatamente destinati allo sviluppo delle attività espositive nonché alla loro sponsorizzazione.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere ulteriormente incrementate anche per contributi di altre Amministrazioni Pubbliche, di società e persone fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi, ivi comprese opere d'arte moderna e contemporanea, di enti e privati.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'associazione non potrà distribuire neppure indirettamente utili o avanzi di gestione, quote del patrimonio o componenti delle dotazioni di gestione.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del C.C. e in conformità a quanto espresso all'art. 17 del presente statuto.

Art. 4 – Bilancio consuntivo, preventivo e copertura finanziaria

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, dovrà essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro tutto il mese di marzo dell'anno successivo.

Il Bilancio sarà messo a disposizione dei soci, che ne potranno prendere visione ed ottenere una copia, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, che dovrà approvarlo entro il 30 aprile.

Le risorse economiche messe a disposizione dell'Associazione da soci o da terzi con dichiarata specifica destinazione dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi dagli stessi indicati.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il Bilancio preventivo per l'anno successivo. Nella redazione del Bilancio preventivo dovranno essere individuati i mezzi di copertura delle spese previste.

I contributi non direttamente finalizzati alle attività espositive o ad altre specifiche iniziative vanno considerati come destinati all'attività complessiva del Centro e direttamente deliberati, quanto al loro inserimento in bilancio e successivo utilizzo, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Soci dell'Associazione

I soci dell'Associazione sono suddivisi in quattro categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci ordinari;

Sono soci fondatori gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni di categoria, le società, nonché i privati cittadini che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori diversi dal Comune di Prato possono assicurare un contributo associativo annuo.

Sono soci onorari le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e i privati che per atti, elargizioni e donazioni di notevole consistenza una tantum o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo particolare impegno a favore dell'associazione.

Sono soci sostenitori le istituzioni e amministrazioni pubbliche, le associazioni, le società ed i privati che si impegnino a conferire almeno 70.000 euro annui per ciascun anno componente il triennio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rivedere il contributo annuale dei soci sostenitori.

Si acquisisce la qualifica di socio sostenitore con il versamento del primo contributo annuale e la successiva deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio sostenitore è compatibile con tutte le altre qualifiche sociali. Il mancato versamento del contributo annuale comporta la decadenza dalla qualifica di socio sostenitore.

Si decade automaticamente a tutti gli effetti di legge dalla qualifica di socio sostenitore alla fine di ogni triennio, salva la rinnovazione dell'impegno.

Il socio sostenitore acquisisce la qualifica di socio onorario dopo il primo triennio di impegno.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che con contributi, elargizioni, prestazioni d'opera o altro, concorrono al perseguimento degli scopi dell'associazione. Anche la qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari, salvo quelli che prestano opera per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, sono obbligati a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio ordinario.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci sostenitori e ordinari la qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Sulla esclusione del socio delibera l'assemblea dei soci.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 6 – Sede dell'Associazione

L'associazione ha sede legale in Prato, Viale della Repubblica 277.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti i soci fondatori, onorari, sostenitori e ordinari.

Gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria e le società partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato.

L'assemblea dei soci delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'associazione;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del Revisore dei conti;
- e) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- f) l'approvazione dei piani pluriennali di programmazione di spesa, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'associazione;
- h) l'attribuzione di eventuali indennità e medaglie di presenza per i membri del Consiglio Direttivo, che non dovranno comunque superare: per il Presidente, l'indennità di carica di un Assessore (con l'esclusione del raddoppio) e per i membri del Consiglio Direttivo, l'importo del gettone di presenza del Consiglio Comunale;
- i) la nomina del Direttore e la determinazione delle mansioni;
- j) la nomina dei rappresentanti negli enti strumentali;
- l) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il Bilancio Consuntivo, la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione e i piani pluriennali di programmazione di spesa.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi non meno di un'ora dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) ed h) del presente articolo devono essere assunte dall'assemblea con la maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Le deliberazioni di cui alla lettera g) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21 u.c. del C.C. e con il voto favorevole del Comune di Prato.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione e nessun socio ne può ricevere più di cinque.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

Tre membri sono eletti su designazione del Comune di Prato, due su designazione dei soci fondatori, uno dai sostenitori e uno dai soci ordinari. In caso di mancanza di soci sostenitori, il Consiglio è validamente costituito con le sole designazioni dei soci fondatori e dei soci ordinari.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del triennio uno dei Consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione, in conformità di quanto stabilito dal presente articolo.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto. Sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni tre mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo in particolare delibera su:

- a) le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività culturali complessive;
- c) i piani pluriennali di programmazione di spesa;
- d) il Bilancio Preventivo ed il Consuntivo di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) tutti gli altri atti che importino variazioni al patrimonio;
- f) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di opere d'arte;
- g) l'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o sull'eventuale impossibilità di conseguirlo,

- da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei soci;
- h) la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Direttore in caso di urgenza ed evidente necessità;
 - i) la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione, che assumerà le competenze di cui al successivo art. 11 in caso di assenza e impedimento del Presidente;
 - j) l'indicazione del Direttore da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - k) la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
 - l) l'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
 - m) l'ammontare di eventuali indennità, compensi e rimborsi per attività svolte a favore dell'Associazione, sentito il parere del Revisore dei conti;
 - n) la qualifica di socio onorario dell'Associazione;
 - o) la qualifica di socio sostenitore dell'Associazione e la misura del suo contributo;
 - p) la qualifica di socio ordinario dell'Associazione e la misura del contributo da versare ogni anno dal socio ordinario;
 - q) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 11 – Il Presidente

Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ad esclusione di quelli eventualmente espressi dai soci sostenitori. Analogamente il Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 12 – Il Direttore

L'associazione può dotarsi di un direttore per il coordinamento tecnico ed amministrativo della Associazione. Il Direttore è nominato dall'Assemblea degli associati, che ne definisce le mansioni, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Organizzazione, contabilità e personale

In materia di organizzazione, contabilità e personale il Consiglio Direttivo può dettagliare indirizzi e metodi adottando specifici regolamenti o atti con valenza regolamentare.

I principi ispiratori saranno quelli dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità.

L'eventuale dotazione organica stabile del Centro è adeguata al livello necessario per le attività ordinarie di cui all'art. 2, lettere a) e b), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per tali attività.

I poteri di gestione sono esercitati secondo le modalità indicate dalla Statuto per come eventualmente dettagliate dai regolamenti e dagli atti con valenza regolamentare assunti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Comitato Scientifico

L'associazione può avvalersi di un Comitato scientifico.

Art. 15 – Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ne fissa il compenso sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali.

Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 C.C..

Al Revisore è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della associazione.

Verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Il Revisore dei conti riferisce trimestralmente sull'andamento della gestione finanziaria ed economica al Consiglio Direttivo.

Il Revisore informa immediatamente il Consiglio Direttivo di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle associazioni.

Il Revisore redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione.

Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà tre membri da scegliere tra i componenti del Consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Art. 17 – Devoluzione dei beni

In caso di estinzione dell'Associazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni dell'Associazione saranno devoluti al Comune di Prato.

Art. 18 – Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del C.C. in materia di Associazioni riconosciute.